

## RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALMIRANTE: Provvidenze a favore degli impiegati statali o comunali dimessi dai Centri profughi. (3410) . . . . .	22608	CUTTITTA: Suicidio di un ex maggiore di cavalleria. (3423) . . . . . 22614
ALMIRANTE: Pagamento dei sussidi ai profughi. (3411) . . . . .	22608	DAMI ED ALTRI: Sospensione del sindaco di Monsummano Terme (Pistoia). (3403) 22614
ALMIRANTE: Sistemazione nei ruoli ordinari del personale a contratto-tipo dipendente dal Ministero dell'Africa italiana. (3418) . . . . .	22608	DI DONATO: Agitazione del personale dipendente dall'Ente autonomo per l'acquedotto Pugliese. (3288) . . . . . 22615
ALMIRANTE: Statizzazione della scuola media di Arona. (3443) . . . . .	22608	FACCHIN: Pagamento di acconti sui beni dei cittadini italiani esistenti nei territori ceduti alla Jugoslavia. (3404) . 22617
ALMIRANTE: Conguaglio delle pensioni per mutilati ed invalidi del lavoro. (3469)	22609	FODERARO: Provvidenze in favore della frazione Papaglionti nel comune di Sungri (Catanzaro). (3431) . . . . . 22617
BELLONI: Concorso a posti di Direttore nelle scuole di avviamento professionale a tipo industriale. (3376) . . . . .	22609	FODERARO: Provvidenze in favore del comune di Cessaniti (Catanzaro). (3432) 22617
CALCAGNO: Provvedimenti da adottare a carico del sindaco di Ariccia (Roma). (3317) . . . . .	22610	FORA: Mancato versamento quota I. G. E. al comune di Gualdo Tadino (Perugia). (3276) . . . . . 22618
CAPALOZZA: Situazione dei promossi del concorso b-6 (3450) . . . . .	22610	GRAMMATICO: Diffusione della tubercolosi in provincia di Trapani. (2895) . . . . . 22618
CASALINUOVO: Proroga dell'articolo 12 del decreto legislativo 12 maggio 1949, n. 206. (2556) . . . . .	22611	GUERRIERI FILIPPO: Situazione idrica della città di Rapallo. (3409) . . . . . 22619
CASALINUOVO: Riparazione dell'acquedotto del comune di Spilinga (Catanzaro). (3379) . . . . .	22612	LOMBARDINI ED ALTRI: Operazioni illegali con zucchero di provenienza estera da parte della Società C. A. S. A. (1218) . 22619
CASALINUOVO: Costruzione di alloggi nel comune di Sant'Onofrio (Catanzaro). (3380) . . . . .	22612	MAROTTA: Sperequazioni nei confronti di assistenti di alcuni istituti tecnici. (3346) 22622
CASALINUOVO: Contributo al comune di Laino Borgo (Cosenza). (3381) . . . . .	22612	MAROTTA: Esonero tasse scolastiche a favore dei figli dei funzionari delle pubbliche amministrazioni. (3392) . . . . . 22622
CASALINUOVO: Consolidamento dell'abitato di Samo (Reggio Calabria). (3382)	22612	MARZAROTTO: Revisione della classifica di categoria degli ospedali. (3401) . . . . 22623
CASALINUOVO: Costruzione della strada Pietrapaola-Mandatoriccio. (3384) . . . . .	22612	PERLINGIERI: Allacciamento telefonico dei comuni della provincia di Benevento (3426) . . . . . 22623
CASERTA: Contributo dello Stato per l'incremento edilizio degli istituti scolastici parificati e pareggiati. (3465) . . . . .	22613	PERRONE CAPANO: Provvedimenti per la sicurezza dei cittadini nella città di Canosa di Puglia. (3472) . . . . . 22624
CECCHERINI: Criteri di ripartizione dei fondi alle provincie. (3402) . . . . .	22613	PINO: Intervento in un comizio svoltosi nella città di Siracusa del locale Commissario di pubblica sicurezza. (3461) 22624
COLITTO: Istituzione di un cantiere scuola per disoccupati nel comune di Boiano (Campobasso). (3517) . . . . .	22614	ROCCO: Mancata corresponsione ai comuni napoletani del provento sull'I. G. E. sul bestiame. (3156) . . . . . 22624
CUTTITTA: Concorso posti direttivi nelle scuole elementari. (3368) . . . . .	22614	SAMMARTINO: Alloggi per i senzatetto nel comune di Montefalcone del Sannio. (3500) . . . . . 22624

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

	PAG.
SURACI: Installazione di un treno cantiere in Reggio Calabria. (3475) . . . . .	22625
ZANFAGNINI: Permessi per il soggiorno in Italia. (3458) . . . . .	22625
ZANFAGNINI: Finanziamento di cantieri scuola di rimboschimento in provincia di Udine. (3484) . . . . .	22625

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.*  
— « Per conoscere come intende venire incontro a quei profughi impiegati statali o comunali che hanno avuto l'ordine di abbandonare i campi il 31 ottobre 1950, con tutte le famiglie, malgrado la nota carenza di alloggi specialmente a Roma » (3410).

RISPOSTA. — « Per il disposto dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 556, ai militari e ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici non sono applicabili le disposizioni assistenziali vigenti per i profughi e, pertanto, a strettissimo rigore, nessuna agevolazione spetterebbe agli impiegati statali o comunali che si dimettono dai Centri profughi.

« Tutt'avia, questo Ministero rendendosi conto del disagio cui sarebbero andati incontro i suddetti profughi, ha disposto, fin dalla entrata in vigore del predetto provvedimento di legge, che ai dipendenti statali o di enti pubblici, che lasciano i Centri di raccolta, sia corrisposto un sussidio straordinario di lire 8500 a persona ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'interno.*  
— « Per conoscere se è al corrente che nella maggior parte dei campi profughi da due mesi non vengono distribuiti gli assegni spettanti e se intende provvedere in merito sollecitamente ». (3411).

RISPOSTA. — « È stato regolarmente provveduto ad accreditare a tutte le prefetture i fondi necessari per il pagamento dei sussidi ai profughi.

« Il ritardo nell'accredito di detti fondi è dovuto al fatto che soltanto in data 4 settembre 1950 è stato pubblicato il provvedimento di variazione al bilancio col quale è stata concessa una integrazione di lire 600 milioni sul capitolo 140 dell'esercizio finanziario 1949-50 e soltanto dopo tale pubblicazione è stato possibile fare i relativi accreditamenti.

« Per quanto riguarda l'esercizio finanziario 1950-51 gli accreditamenti si sono dovuti limitare ai 4/12, a causa dell'esercizio finanziario provvisorio ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro dell'Africa Italiana.* — « Per sapere quando vorrà fare conoscere le decisioni della commissione incaricata di elaborare il disegno di legge per la sistemazione nei ruoli ordinari del personale a contratto-tipo dipendente dal M.A.I. ». (3418).

RISPOSTA. — « La Commissione istituita con decreto interministeriale del 13 giugno 1949, alla quale presumibilmente si fa riferimento, ha avuto affidato l'incarico di studiare i problemi attinenti alla migliore possibile sistemazione ed in ogni caso alla più idonea utilizzazione di tutte le categorie di personale dipendente od amministrato dal Ministero dell'Africa e di formulare, nel merito di essi, opportune proposte al Governo.

« Esula, pertanto, dai compiti di detta commissione la specifica elaborazione di un disegno di legge per la sistemazione nei ruoli ordinari del personale a contratto-tipo, così come ad ogni altro effetto, spettando al Governo ogni iniziativa legislativa a soluzione dei predetti problemi.

« Si può essere certi, comunque, che il Governo non mancherà di esaminare e di definire la posizione del personale suddetto, così come di tutto il personale dell'Amministrazione dell'Africa Italiana, con criteri di massima comprensione ed equità, nel quadro degli ordinamenti amministrativi vigenti e della preannunciata riorganizzazione dell'Amministrazione statale e tenuto conto dello stato giuridico ed economico acquisito dal personale stesso ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
BRUSASCA.

ALMIRANTE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se non ritenga opportuno aderire ai voti della popolazione di Arona (Novara) in merito alla statizzazione della scuola media pareggiata « De Filippi », attualmente esercitata dal comune stesso, statizzazione cui è favorevole lo stesso comune ». (3443).

RISPOSTA. — « La pratica di statizzazione della scuola media di Arona, è stata regolarmente istruita dal Ministero, che, trovando incompleta la relativa documentazione, in

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

data 7 agosto 1950, ha invitato, per tramite del provveditore agli studi, l'amministrazione comunale interessata a provvedere alla integrazione della documentazione stessa.

« La pratica sarà esaminata in concorso con le numerose altre richieste analoghe, in rapporto al piano delle nuove istituzioni che per l'anno 1950-51 saranno consentite dai fondi concessi dal Tesoro ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

ALMIRANTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — « Per sapere se in considerazione della attuale irrisorietà delle pensioni per mutilati ed invalidi del lavoro, che sono ancora quelle stabilite prima della guerra, non ritengano opportuno prendere gli adeguati provvedimenti per un congruaggio al mutato costo della vita ». (3469).

RISPOSTA. — « Anche a nome del Ministro per il tesoro, si ritiene opportuno porre in rilievo che, ad opera dei competenti organi governativi, si è sempre provveduto ad adeguare opportunamente alla situazione del momento le prestazioni economiche degli infortunati di cui trattasi, cercando non soltanto di stabilire un equo raccordo tra i benefici da concedersi e la continua ascesa del costo della vita, ma anche di far funzionare l'assegno di carovita, spettante ai titolari di trattamenti infortunistici, come scala mobile.

« Ad esemplificazione di quanto sopra precisato, si fa presente che, con la legge n. 52 del 3 marzo 1949, che ha regolato la materia in esame:

a) si è elevato il massimale di retribuzione, agli effetti delle prestazioni infortunistiche, nella misura media annua di lire 270 mila, conservandosi inoltre l'indennità di caropane per i superstiti e per gli invalidi di grado dal 60 per cento al 100 per cento;

b) si sono rivalutate le rendite per morte e quelle per inabilità permanente assoluta, già liquidate in forma definitiva, dal 35 per cento al 100 per cento, sulla base di una retribuzione annua di lire 120 mila per i superstiti e per i casi di inabilità di grado dal 35 per cento al 49 per cento, di lire 150.000 per quelli di grado dal 50 per cento al 79 per cento, di lire 180.000 per gli altri di grado dall'80 per cento al 100 per cento;

c) sono stati concessi ai grandi invalidi del lavoro assegni continuativi mensili di lire 5000 e 7000 per quelli aventi un grado di ina-

bilità permanente, rispettivamente, fino all'89 per cento e dal 90 per cento al 100 per cento;

d) sono stati altresì concessi ai lavoratori titolari di rendite costituite in virtù di speciali disposizioni, assegni continuativi mensili di lire 3000, 5000 e 7000, a seconda che il rispettivo grado di inabilità vada dal 50 per cento al 79 per cento, dall'80 per cento all'89 per cento, dal 90 per cento al 100 per cento;

e) si è stabilito di autorizzare i titolari di rendite, liquidate con grado di inabilità permanente non superior e al 20 per cento, a richiedere in via definitiva la corresponsione di una somma pari al valore capitale dell'ulteriore rendita dovuta, aumentato del 10 per cento.

« Inoltre, i mutilati e invalidi del lavoro che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, hanno diritto anche alla pensione di invalidità o di vecchiaia. E da tener presente al riguardo che, in seguito ai provvedimenti fin qui adottati (integrazione delle pensioni, assegno straordinario e supplementare di contingenza, indennità di caropane), l'importo medio annuo degli aumenti delle pensioni di invalidità e di vecchiaia della assicurazione generale obbligatoria ha in genere superato il coefficiente di svalutazione monetaria.

« Si assicura, tuttavia, che questo Ministero, non volendo tralasciare di esaminare la possibilità di estendere gli aumenti a quelle categorie di invalidi che fino ad oggi non ne hanno beneficiato, già da tempo sta studiando attentamente la complessa questione della rivalutazione delle rendite da infortunio ».

*Il Ministro del lavoro  
e della previdenza sociale*  
MARAZZA.

BELLONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se: considerato che il supplemento n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 14 luglio 1947 (Parte prima) all'articolo 12 comma sesto (Graduatoria) per il concorso a posti di direttore con insegnamento di materie tecniche nelle scuole secondarie di avviamento professionale (a tipo industriale), bandito con decreto ministeriale 4 luglio 1947, reca quanto segue: « Alla graduatoria o alle graduatorie dei vincitori, segue, agli effetti della nomina in ruolo, la graduatoria di tutti gli altri concorrenti che, avendo riportato almeno sette decimi dei punti assegnati alle prove con non meno di sei decimi per ognuna di

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

esse, conseguano nella votazione complessiva 70/100 e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 30 del regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 e successive modificazioni ed estensioni, e cioè siano combattenti, oppure siano vedove di militari o assimilati, morti in reparti combattenti, o a causa di ferite o malattie contratte nei reparti combattenti, oppure siano orfani di guerra » e che « i candidati saranno assunti in ruolo in ordine di merito e fino ad esaurimento nel limite di un quinto dei posti che risultino vacanti all'inizio di ogni anno scolastico »; il Governo ritenga, o no, che sia il caso di includere in tale provvedimento anche quei candidati reduci (e sono pochissimi) i quali, pur avendo riportato una votazione complessiva pari a 70/100 non possono godere di tale beneficio solo perché non in possesso del quinquennio post-laurea richiesto dal bando di concorso.

« Il sottoscritto fa presente in ordine a ciò: che i posti messi a concorso, sia in quello per esami (40 posti) che in quello per titoli (40 posti) come da supplemento n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 1947, non sono stati completamente coperti restandone, infatti liberi 20 o 25 nel concorso per esami e circa altrettanti in quello per titoli: onde appare che nessun concorrente si trova a beneficiare del provvedimento in quanto tutti già assunti in ruolo, eccetto quelli (e per la precisione 2), che pur avendo superato regolarmente e completamente il concorso per esami riportando una votazione complessiva di 70/100 non possono occupare la cattedra solo perché non avevano, all'atto del concorso, i cinque anni post-laurea richiesti. Ciò che costituiva e costituisce un impedimento per l'ammissione in ruolo di coloro non in possesso del quinquennio post-laurea, potrebbe venir superato dichiarando tali candidati vincitori di cattedra almeno dopo aver completato il quinquennio richiesto e magari ferma restando la votazione di 70/100 ».

RISPOSTA. — « L'articolo 23 del regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, dispone che « ai concorsi a posti direttivi a cui siano ammesse cattedre di materie tecniche, coloro che da meno di cinque anni abbiano conseguito il titolo di studio indicato nella unita tabella, sono ammessi ai soli fini dell'abilitazione ».

« Pertanto, non si ha la possibilità di prendere in esame le proposte formulate, in quanto i candidati che non erano in possesso del requisito richiesto dalla disposizione sopra riportata, furono ammessi al concorso ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione.

« D'altra parte una modifica della disposizione contenuta nell'articolo sopra riportato non potrebbe avere applicazione per concorsi banditi ed espletati anteriormente all'entrata in vigore della norma che importerebbe la modifica stessa ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

CALCAGNO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare a carico del sindaco di Ariccia (Roma) che, nella sua qualità di capo dell'Amministrazione municipale ed in nome di essa, si è reso promotore di faziosi comitati per la raccolta di firme per la pace e per la interdizione dell'uso della bomba atomica ». (3317).

RISPOSTA. — « Le circostanze in cui si svolsero i fatti non hanno reso necessaria l'adozione di provvedimenti di rigore.

« L'attività del sindaco di Ariccia viene attentamente seguita affinché essa si svolga nello stretto ambito delle funzioni stabilite dalla legge e nell'interesse della intera comunità ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga ingiusto considerare i promossi del concorso B-6 per maestri elementari pressoché alla stessa stregua dei non promossi, sì da costringerli a ripresentarsi agli esami, che portano agli interessati un notevole aggravio economico e che possono concludersi con un esito meno fortunato del precedente, con conseguente umiliazione e danno morale e di carriera, a parere dell'interrogante, del tutto ingiustificabile ». (3450).

RISPOSTA. — « In materia di concorsi, come è noto, non si può parlare di promossi e non promossi, ma di vincitori, di idonei e di non idonei.

« Nei concorsi magistrali indetti con decreto ministeriale 8720/50 dell'8 luglio 1947 ed in quello testé bandito con Ordinanza 2720 del 12 agosto 1950, l'idoneità è rappresentata dal raggiungimento di una votazione di almeno 105 su 175, che corrisponde ai 6/10 della votazione massima complessiva tra esami scritti, orali e titoli.

« È altresì noto che la idoneità non conferisce alcun diritto alla nomina; tale diritto rimane limitato ai soli vincitori, cioè a quelli che hanno raggiunto una votazione tale da

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

rientrare nel numero dei posti messi a concorso.

« È bensì vero che per alcuni dei concorsi indetti con la citata Ordinanza ministeriale 8720/50 dell'8 luglio 1947, venne disposta la concessione delle graduatorie ad esaurimento, ma è da tener presente che trattavasi di concorsi speciali riservati a combattenti reduci ed assimilati e ad idonei di concorsi svolti antecedentemente al 1947.

« Quanto al concorso B-6 trattavasi di concorso generale ed ordinario e quindi non rientrava tra quelli cui erano applicabili le disposizioni sulla graduatoria ad esaurimento; per iniziativa parlamentare venne emanata la legge 9 maggio 1950, n. 281, che accorda il beneficio della graduatoria ad esaurimento ad alcuni idonei del concorso in parola, che si trovino in determinate condizioni e più precisamente che, possedendo il punteggio minimo di idoneità in 105 su 175, abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove di esame con non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

« In sostanza il Parlamento con questa legge ha voluto concedere un particolare beneficio, non a tutti gli idonei del concorso, che potrebbero essere stati tali anche soltanto in forza di un certo numero di titoli valutabili, ma a quelli che abbiano già dato concreta prova di capacità e di cultura, che li renda meritevoli di entrare nei ruoli ordinari del corpo insegnante.

« Essendo così la legge formulata è ovvio che gli altri idonei non possono vantare alcun diritto e, se vorranno entrare a far parte dei ruoli magistrali ordinari, dovranno sottoporsi all'onere delle prove di un nuovo concorso, come avviene normalmente per tutti gli idonei, non vincitori, in precedenti concorsi ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

CASALINUOVO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno prorogare utilmente il termine del 31 maggio 1950, stabilito dall'articolo 12 del decreto-legislativo 12 maggio 1949, n. 206, in considerazione che, sia presso gli uffici del registro che presso gli uffici tecnici erariali, esiste sempre un rilevante numero di controversie, per le quali non è stato ancora determinato il valore presunto da parte della Amministrazione, né si ritiene che esso possa essere espletato entro il suddetto termine in modo da consentire a tutti i contribuenti, che rientrano nel caso previsto dal suindicato ar-

ticolo, la possibilità di fruire dell'agevolazione di cui trattasi. E ciò si rende anche necessario ove si voglia evitare che, per fatto non a loro imputabile, si verifichi una diversità di trattamento fra contribuenti che si trovano nelle medesime condizioni, a seconda che gli uffici abbiano potuto o meno procedere alla determinazione del valore presunto. Né va peraltro trascurato il fatto che tale proroga tornerà sempre a vantaggio dell'Amministrazione finanziaria, consentendole di realizzare in tempo più breve le entrate relative alle controversie, in ciò vedendosi i motivi che hanno a suo tempo determinato il legislatore alla concessione delle particolari agevolazioni ». (2556).

RISPOSTA. — « In merito alla richiesta relativa alla proroga del termine per l'esenzione dell'esercizio della eccezionale facoltà di abbuono dell'articolo 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, si comunica che tale termine è stato prorogato a tutto il 31 luglio del corrente anno con la legge 28 giugno 1950, numero 378, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 30 giugno corrente anno, allo scopo appunto di consentire che tutti i contribuenti che ne avessero interesse, fossero posti in grado di profittare dell'eccezionale facilitazione, per addivenire alla definizione bonaria delle controversie di valutazione, che essi avevano in corso presso gli uffici del Registro in dipendenza di trasferimenti anteriori al 31 maggio 1949.

« Giova con l'occasione rilevare che l'Amministrazione finanziaria si era già prospettata la difficoltà segnalata, e con circolare del 25 aprile scorso, n. 131556, diede ai propri uffici opportune disposizioni dirette a rimuovere o ad attenuare sensibilmente i temuti inconvenienti.

« Con la citata circolare si era provveduto fra l'altro ad elevare a cinque milioni per gli uffici di prima categoria e a tre milioni per gli altri, il limite di valore presunto, oltre il quale è fatto obbligo ai procuratori del Registro di sentire il parere dell'Ufficio tecnico erariale. In tal modo, gli uffici del Registro furono posti in grado di potere, entro il 31 maggio corrente anno, accordare senz'altro, ai fini della composizione amichevole delle controversie di valutazione rientranti nei limiti anzidetti, l'abbuono del terzo sul valore da essi determinato in base agli elementi di valutazione di cui dispongono.

« Per il periodo di tempo successivo al 31 maggio 1950, gli uffici furono autorizzati ad accordare per tutte le controversie di va-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

lutazione, quale che fosse la data del trasferimento che alla controversia avesse dato o potesse dar luogo, un abbuono, a titolo di tolleranza, fino ad un quarto del valore presunto dall'Amministrazione finanziaria, purché all'accordo bonario si fosse addivenuti sollecitamente e cioè entro trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento ovvero, se questo fosse già notificato, entro trenta giorni dall'invito che l'ufficio doveva fare all'uopo alle parti interessate ».

*Il Ministro*  
VANONI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quando potranno avere inizio i lavori di riparazione dell'acquedotto di Spilinga (Catanzaro) che quella popolazione attende ansiosamente da anni ». (3379).

RISPOSTA. — « La domanda presentata dal comune di Spilinga per ottenere il contributo dello Stato previsto dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, nella spesa ritenuta necessaria per provvedere ai lavori di riparazione di quell'acquedotto, sarà tenuta presente in sede di formazione dei programmi esecutivi, in attuazione dalla legge anzicitata, compatibilmente alla disponibilità dei fondi assegnati per tale genere di opere e in rapporto alle numerosissime altre domande qui pervenute ed intese ad ottenere gli stessi benefici ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando intenda accogliere la richiesta avanzata dal comune di Sant'Onofrio (Catanzaro), compreso nell'elenco dei comuni terremotati, per la costruzione di alloggi per i senza-tetto, indispensabili in quel centro, data la grave deficienza di abitazioni ». (3380).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già autorizzato il competente ufficio del Genio civile di Catanzaro a compilare apposito progetto dell'importo di lire 8 milioni per la costruzione dei 4 alloggi ancora occorrenti per dare ricovero alle quattro famiglie alloggiate nelle due baracche esistenti nel comune di Sant'Onofrio.

« Non appena compilato il detto progetto si esaminerà la possibilità di finanziare i relativi lavori in relazione alla disponibilità dei fondi di bilancio ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se e quando intenda accogliere la richiesta di contributo avanzata dal comune di Laino Borgo (Cosenza) per la costruzione dell'acquedotto ». (3381).

RISPOSTA. — « La richiesta di contributo per la costruzione dell'acquedotto presentata dal comune di Laino Borgo (Cosenza), ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, sarà tenuta presente per vedere se riesca possibile accoglierla in sede di formazione dei programmi futuri, compatibilmente con la disponibilità dei fondi assegnati per tale genere di opere e in relazione alle numerose altre richieste pervenute ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere, con la sollecitudine che il caso richiede, per eliminare il pericolo incombente su un rilevante numero di case dell'abitato di Samo (Reggio Calabria) a causa di alcune frane, già segnalate agli uffici competenti ». (3382).

RISPOSTA. — « Per il consolidamento dell'abitato di Samo (Reggio Calabria) è stata prevista, nel programma delle opere da eseguirsi nel corrente esercizio finanziario, la spesa di lire 10 milioni.

« I lavori verranno appaltati non appena sarà stato approvato il relativo progetto che è in corso di compilazione presso il competente ufficio del Genio civile di Reggio Calabria ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

CASALINUOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se, disposta l'esecuzione della strada di allacciamento di Mandatoriccio (Cosenza) con la nazionale 108 silana, non intenda di dovere prendere in considerazione le ripetute sollecitazioni della popolazione di Pietrapaola per la costruzione della strada rotabile Pietrapaola-Mandatoriccio ». (3384).

RISPOSTA. — « Si deve precisare che il comune di Mandatoriccio (Cosenza) è già allacciato alla esistente rete stradale e precisamente alla statale 106 e non 108, come si asserisce.

« Per quanto riguarda la costruzione della strada Pietrapaola-Mandatoriccio, richiesta, e

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

per la quale occorrerebbe una spesa di circa 100 milioni, si osserva che la strada stessa non è prevista dalla legge 25 giugno 1906, n. 258, e, pertanto, non può essere eseguita a cura e spese dello Stato.

« Alla costruzione stessa dovrebbero provvedere i comuni interessati i quali potrebbero avvalersi, qualora lo ritenessero opportuno, delle agevolazioni previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

CASERTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se, di fronte alla incertezza di interpretazione delle vigenti norme ed alla evidente opportunità di incoraggiare e sovvenzionare l'incremento e il miglioramento edilizio degli istituti scolastici parificati e pareggiati, intende emanare disposizioni perché lo Stato contribuisca alle spese che tali istituti affrontano per un fine di evidente utilità sociale.

« Si richiama l'attenzione dell'onorevole Ministro soprattutto sui casi di quegli istituti che hanno subito danni di guerra non ancora risarciti e hanno dovuto — o debbono — affrontare spese rilevanti per rimettere i locali in condizione di funzionamento ». (3465).

RISPOSTA. — « Si rileva innanzi tutto che non esiste alcuna incertezza di interpretazione delle vigenti norme dirette ad agevolare la costruzione e sistemazione degli edifici scolastici perché l'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 589, stabilisce, senza possibilità di equivoco i limiti di applicazione della legge stessa. Essa prevede, infatti, che questo Ministero, su conforme parere del Ministero della pubblica istruzione, è autorizzato a concedere il contributo dello Stato previsto dalla legge stessa a favore dei comuni e degli altri enti che sono obbligati a fornire i locali ad uso delle scuole statali.

« La possibilità dell'intervento statale per favorire la costruzione ed il miglioramento degli edifici scolastici parificati e pareggiati, fu oggetto di studio anche in Parlamento in occasione dell'esame della legge 3 agosto 1949, n. 589. Ma fu allora ritenuto che detto intervento dovesse essere riservato come si è detto alle scuole governative. Eccezionalmente (articolo 8) per andare incontro ai comuni sprovvisti di scuole fu prevista la possibilità di particolari agevolazioni per quei comuni che, « pur non essendovi obbligati, intendano costruire edifici ad uso scuole legalmente riconosciute purché non esista altra scuola statale

dello stesso ordine e tipo ». Non sembra, almeno per il momento, il caso di modificare tale criterio, tenuto conto dell'onere che già lo Stato è chiamato a sostenere per dotare tutti i comuni degli edifici scolastici necessari specialmente per l'istruzione elementare, e ciò soprattutto per difficoltà di ordine finanziario, giacché gli stanziamenti di bilancio disposti ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, si sono manifestati del tutto inadeguati ed insufficienti a fronteggiare il fabbisogno complessivo di aule scolastiche per le scuole statali, e perché una disposizione del genere contrasterebbe con la disposizione dell'articolo 33, comma terzo, della Costituzione, la quale sancisce che « enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato ».

« Per quanto riguarda il risarcimento dei danni di guerra subiti dalle scuole parificate e pareggiate, il problema potrà essere studiato in occasione della riforma alla legge 26 ottobre 1940, n. 1543, sui danni di guerra, cui attende apposita commissione ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

CECCHERINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere i criteri seguiti nella ultima ripartizione dei fondi tra le varie provincie d'Italia, per la esecuzione di opere pubbliche ammesse al concorso finanziario dello Stato ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

« In particolare: per conoscere i motivi che hanno consigliato il Ministero dei lavori pubblici a pressoché dimezzare l'ammontare degli stanziamenti a tale titolo concessi per la provincia di Udine nell'esercizio passato nonostante le pubbliche dichiarazioni spontaneamente fatte nel Friuli nel giugno scorso dal Presidente del Consiglio, che, nel quadro delle maggiori necessità nazionali in questo campo, riconosceva al Friuli il diritto alla più ampia, comprensione del Governo della Repubblica ». (3402).

RISPOSTA. — « Nella formulazione dei programmi delle varie opere da finanziarsi ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, e nelle ripartizioni dei fondi fra le diverse circoscrizioni territoriali questo Ministero ha seguito il criterio di una equa distribuzione dei fondi disponibili tenendo comunque conto delle istanze presentate dagli enti locali interessati e aderendo, possibilmente, alle richieste dei lavori evidentemente più necessari e di più limitata entità giusta il criterio suggerito dalla

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

legge stessa. Per l'edilizia scolastica, poi, si sono seguiti in massima criteri proporzionali al numero delle aule mancanti in ciascuna provincia, tenendo conto delle concessioni disposte nell'esercizio finanziario precedente.

« In particolare, per quanto riguarda la provincia di Udine, si fa osservare quanto segue:

1°) per la esecuzione di impianti elettrici (per la fornitura di energia elettrica ai comuni che ne sono sprovvisti) sono state finora presentate domande per le dette costruzioni prevedenti una spesa complessiva di lire 23.620.450.

« In relazione alle dette domande è stato già disposto di concedere contributi relativi ad una spesa globale di lire 19.173.000;

2°) per la costruzione di strade è stato disposto l'accoglimento di una sola opera per mancanza di altre domande di opere ammissibili ai benefici della legge in parola, in quanto tutte le altre richieste precedentemente avanzate per lavori compresi fra quelli previsti dall'articolo 2 della legge stessa erano state già accolte nello scorso esercizio;

3°) per le opere igieniche si fa presente che non solo esse non sono state finanziate per un importo limitato, ma raggiungeranno nel corrente esercizio, per la provincia di Udine, la cifra in capitale di ben lire 345.925.000, superiore del doppio di quella dello scorso esercizio che è stata di lire 138.000.000

« Da quanto sopra appare che le informazioni riferite non sono esatte ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se si provvederà alla istituzione, da tanto tempo invocata, in Boiano (Campobasso) di un cantiere scuola per lavoratori disoccupati ». (3517).

RISPOSTA. — « Si comunica al riguardo che la richiesta istituzione di un cantiere-scuola in Boiano è già stata autorizzata.

« In detto cantiere è prevista la occupazione di n. 130 allievi, con un onere complessivo di spesa pari a lire 10.141.264 ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.

CUTTITTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se ritiene di potere ammettere al concorso per posti direttivi nelle scuole primarie, indetto per il corrente anno, ai sensi del decreto legge 21 aprile 1947,

n. 573, anche gli insegnanti elementari che, non avendo ancora raggiunto i limiti di età, abbiano chiesto, volontariamente, di essere collocati a riposo all'inizio dell'anno scolastico 1950-51 ». (3368).

RISPOSTA. — « Per la partecipazione ai concorsi a posti di direttore didattico indetti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, è necessario che gli aspiranti, oltre agli altri requisiti stabiliti dai bandi dei detti concorsi, abbiano quello fondamentale di essere maestri di ruolo.

« Conseguente da ciò che i maestri i quali non appartengano ai ruoli magistrali, non possono essere ammessi ai concorsi anzidetti e, di conseguenza, non può essere ammesso anche l'insegnante elementare il quale, pur non avendo raggiunto i limiti massimi di età per il collocamento a riposo, abbia chiesto ed ottenuto di essere collocato a riposo a far tempo dall'inizio dell'anno scolastico 1950-51 ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

CUTTITTA. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere se risulta confermata la notizia riportata da alcuni giornali da cui risulterebbe che il maggiore di cavalleria in pensione Corbino lo scorso luglio, trovandosi in disperate condizioni economiche, abbia ucciso la moglie nel parco di Monza, suicidandosi subito dopo.

« E per conoscere, ove non ostino motivi di riservatezza di carattere giudiziario, il testo della lettera che gli è stata trovata indosso e nella quale sono spiegati i motivi che lo hanno spinto a così grave risoluzione ». (3423).

RISPOSTA. — « Il 28 giugno 1950 l'ex colonnello dell'esercito Cortivo Massimiliano in località Valle Sospiri di Villasanta, dopo aver colpito con arma da fuoco la moglie, si uccideva con la stessa arma.

« Avendo proceduto agli accertamenti di rito la competente autorità giudiziaria, le richieste cadono nelle attribuzioni del Ministero di grazia e giustizia ».

*Il Ministro*  
SCELBA.

DAMI, BARBIERI E MONTELATI. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per reintegrare nelle sue funzioni, conforme allo spirito ed alla lettera della legge, il sindaco di Monsummano Terme che, con provvedi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

mento in data 21 settembre 1950, del prefetto di Pistoia, è stato sospeso dalla carica, adducendo il motivo di grave perturbamento dell'ordine pubblico, motivo insussistente ed unanimamente riconosciuto tale ». (3403).

RISPOSTA. — « Il prefetto di Pistoia ebbe a sospendere il sindaco di Monsummano Terme, in quanto quest'ultimo, avvalendosi abusivamente della sua carica, compì atti di carattere politico del tutto estranei alle mansioni conferitegli dalla legge, determinando, nella popolazione, attraverso la pubblicazione di un manifesto, un ingiustificato allarme, e con esso, una situazione pregiudiziale al mantenimento dell'ordine pubblico.

« Il comportamento del detto amministratore ha trovato adeguata sanzione nel provvedimento di rimozione del Capo dello Stato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 settembre 1950, che nella premessa relazione, espone i motivi del provvedimento ».

Il Ministro  
SCELBA.

DI DONATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere:

1°) se è a conoscenza che il personale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è da molto tempo in agitazione per la soluzione di numerosi ed importanti problemi di carattere economico e morale invano da molti anni attesi e che solo un ostinato atteggiamento di incomprendimento dell'Amministrazione ne impedisce la risoluzione;

2°) se è a conoscenza che presso il suddetto Ente autonomo acquedotto pugliese si è proceduto e si procede ancora a numerose assunzioni di personale, assunzioni che sono avvenute senza il rispetto di nessuna regolarità e senza nessuna garanzia e portando un forte aggravio al bilancio dell'Ente;

3°) se non ritiene necessario intervenire per facilitare la soluzione dei sopracitati numerosi problemi e per riportare nell'Ente la tranquillità, legalità e prestigio, indispensabili per l'importanza e la delicatezza del servizio.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere come sono stati spesi i 540 milioni assegnati all'Ente con regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 474 ». (3288).

RISPOSTA. — « I principali motivi che tenevano in agitazione il personale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese vertevano sulle seguenti questioni: rivalutazione del trattamento di quiescenza, iscrizione al-

l'I.N.P.S. del personale ammesso all'iscrizione; nuovo regolamento per lo stato giuridico ed economico per il personale impiegato e salariato; richieste di modifica dell'articolo 78 del regolamento 23 maggio 1941, numero 2075; promozioni del personale impiegato e salariato; collocamenti a riposo sospesi; assistenza medica al personale e assistenza ai figli dei dipendenti; stato giuridico ed economico del personale non di ruolo; concorso ingegneri; parifica gerarchica; gratifica semestrale; case per i dipendenti.

« È ovvio notare che, l'Amministrazione non era in grado di affrontare le risoluzioni in una sola volta, per la ripercussione finanziaria comportata da ogni soluzione che avrebbe imposto un immediato inasprimento delle tariffe o l'abbandono del patrimonio tecnico dell'Ente e delle opere manutentorie necessarie per assicurare l'efficienza dei servizi idrici ed igienici.

« L'attività quindi fu improntata a risolvere gradualmente i problemi a seconda delle loro particolari urgenze: tra questi, furono affrontati per primo quello riflettente la modifica dell'articolo 78 del Regolamento 23 maggio 1941, e quello riguardante la rivalutazione del trattamento di previdenza, intesi ad assicurare un nuovo trattamento di quiescenza al personale collocato o da collocare a riposo.

« I provvedimenti interessavano una considerevole entità di personale dell'Amministrazione che non poteva continuare a languire in una situazione economica davvero disperata. Le risoluzioni al riguardo adottate hanno comportato oneri sommani a lire 170 milioni, per quanto è stato finora erogato. L'Amministrazione, compresa dell'importanza e della gravità del problema, non esitò ad assumere gli oneri derivanti dalle soluzioni che sono state affrontate in un solo esercizio finanziario.

« Contemporaneamente a queste provvidenze l'Amministrazione non trascurava gli altri problemi e poteva addivenire:

a) al riconoscimento dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'I.N.P.S. con le richieste di aggiornamento delle singole partite, con un onere finanziario di circa 130 milioni da imputarsi nel bilancio corrente e futuri in quanto nessun accantonamento risulta effettuato;

b) allo studio del nuovo Regolamento prima con una Commissione nominata in seno al Consiglio di amministrazione, poi con una Commissione formata da funzionari incaricati dall'Amministrazione e da rappresentanti del personale che ha studiato i vari aspetti della nuova regolamentazione date le difficoltà ri-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

venienti dalle suaccennate diverse situazioni giuridiche che i rappresentanti del personale e quelli dell'Amministrazione intendono salvaguardare. La questione sarà portata dalla Presidenza dell'Ente, con proposte concrete, all'esame del Consiglio di amministrazione;

c) alla normale ripresa delle promozioni del personale impiegato; alle immissioni nel ruolo e conseguenti promozioni di quello salariato;

d) ai collocamenti a riposo da tempo sospesi per la mancata rivalutazione della Cassa di previdenza;

e) alla normale ripresa delle attività assistenziali a favore del personale:

1°) alla regolarizzazione delle pendenze con l'Ente di previdenza e di assistenza per i dipendenti dagli Enti di diritto pubblico;

2°) alla istituzione di colonie climatiche per i figli dei dipendenti;

f) all'estensione al personale dell'Ente del nuovo stato giuridico ed economico previsto per il personale non di ruolo in applicazione del decreto-legge 4 aprile 1947, numero 207;

g) al concorso pubblico con la copertura dei posti vacanti per ingegneri;

h) alla costruzione nei capoluoghi delle provincie pugliesi di edifici destinati ad abitazioni delle famiglie dei dipendenti, fruendo della concessione di contributi statali;

i) alla estensione al personale dell'Ente di tutti i miglioramenti economici concessi ai dipendenti statali;

l) alla parificazione gerarchica, che dal 1945 era restata insoluta, secondo la legge 21 novembre 1945, n. 722;

m) alla concessione della gratifica semestrale.

« L'Ente per collocamenti a riposo, decessi, dimissioni, ecc., dal 1945 a tutt'oggi ha perduto 140 unità.

« S'aggiunga che il personale salariato in virtù di concessione temporanea riferita al problema della Cassa di previdenza, aveva ottenuto il mantenimento in servizio fino al 65° anno di età mentre il Regolamento limitava e limita il mantenimento alle dipendenze dell'Ente indistintamente sino al compimento del 60° anno di età. Ciò è stata causa di intralcio nel servizio dappoiché questo personale non ha avuto la necessaria attitudine fisica per assolvere in pieno le mansioni ad esso affidate aggravate dal considerevole sviluppo delle nuove opere frattanto entrate in esercizio.

« Ciò premesso, occorre inoltre precisare che in questo ultimo quadriennio le attività costruttive dell'Ente si sono sviluppate in modo considerevole. Per avere una idea di questo sviluppo basta ricordare che l'Ente ha progettato, appaltato, diretto, assistito e contabilizzato o è in corso di esecuzione lavori riguardanti tutta l'estensione della sua giurisdizione complessivamente ascendenti a lire 6.572.000.000.

« Il Ministero dei lavori pubblici, sia direttamente, che a mezzo dei propri rappresentanti in seno al Consiglio di amministrazione dell'Ente, ha sempre seguito e segue con vigilante cura l'attività dell'Ente medesimo, non mancando di prendere anche a cuore i problemi che interessano il numeroso personale dipendente.

« I 540 milioni assegnati all'Ente con la legge 17 maggio 1946, n. 474, sono stati impiegati per l'esecuzione dei seguenti lavori, come da progetti approvati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici:

a) costruzione nei comuni lucani e pugliesi di n. 4 serbatoi, in relazione allo sviluppo e alle necessità degli abitati serviti per un ammontare complessivo di lire 259.750.000.

« In detti serbatoi è compreso quello di Bari che da solo comporta una spesa di lire 236.700.000;

b) lavori vari per il ripristino e consolidamento degli acquedotti lucani per l'ammontare di lire 6.251.000;

c) impianto di sollevamento per l'ammontare di lire 34.481.000, comprensivo delle opere murarie e forniture di macchinario;

d) opere di consolidamento al canale principale in località « Mesola-Ciccolungo » e opere per l'incremento della portata nelle diramazioni primarie per una spesa complessiva di lire 12.450.000;

e) costruzioni inerenti a diramazioni per alimentare centri abitati per metri 14.710 per una spesa complessiva di lire 52.651.600;

f) costruzione nei comuni pugliesi e lucani di metri 24.854 di reti idriche urbane per l'importo totale di lire 169.590.600;

g) elettrificazione di un impianto di sollevamento ausiliario per una spesa complessiva di lire 650.000;

h) lavori per ricerche acque e perforazioni pozzi per l'incremento della dotazione idrica dell'acquedotto pugliese con acque della falda freatica pugliese per una spesa complessiva di lire 3.350.000 ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

FACCHIN. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri degli esteri e del tesoro.* — « Per sapere se la Commissione italo-jugoslava abbia completato le stime dei beni di cui l'accordo 23 maggio 1949 e se non si ritenga opportuno procedere almeno al pagamento di acconti agli aventi diritto sulla somma parziale di 10 miliardi versata dalla Jugoslavia ». (3404).

RISPOSTA. — « La Commissione italo-jugoslava in Belgrado per la valutazione dei beni, diritti ed interessi italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia non ha potuto ancora terminare i propri lavori che — dopo una pausa di circa 3 mesi — sono stati ripresi verso la metà dell'agosto 1950.

« Le denunce presentate sono circa 16.000 e di queste, superando notevolissime difficoltà, sono state esaminate poco più di 6000 ai fini della legittimazione, cioè dell'accertamento della sorte giuridica e fisica dei beni, tralasciandone per ora la valutazione.

« Con i nuovi criteri di procedura accelerata attualmente seguiti dalla Commissione è consentito prevedere che gli accertamenti di cui sopra possano essere espletati entro l'anno in corso.

« Per quanto riguarda il pagamento di acconti, trattandosi di cifre che gli interessati dovranno riscuotere dalla Jugoslavia per nazionalizzazione, requisizione, ecc., dei loro beni, è ovvio che non possono essere dati acconti se il Governo jugoslavo non abbia provveduto al pagamento di quanto dovuto a tale titolo.

« Nel frattempo però il Tesoro ha allo studio un provvedimento per la corresponsione degli acconti suddetti in modo da poter far fronte alla richiesta degli interessati non appena saranno espletati i lavori di legittimazione e di valutazione ».

*Il Sottosegretario di Stato  
per il tesoro*  
AVANZINI.

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, con carattere di urgenza, a favore della frazione Papaglionti del comune di Sungri (Catanzaro), privo delle più elementari necessità per la vita di quella popolazione.

« L'interrogante fa presente la necessità di venire incontro, con la massima urgenza e comprensione alle legittime richieste della popolazione di quell'abbandonata frazione ». (3431).

RISPOSTA. — « A prescindere dalla circostanza che la richiesta è generica in quanto non precisa quali siano le opere di cui abbisogna la frazione Papaglionti del comune di Zungri (Catanzaro), si fa presente che l'unico mezzo di intervento da parte dello Stato, secondo le norme di legge in vigore nei confronti delle opere interessanti gli Enti locali è un contributo nella spesa che gli Enti stessi debbono sostenere nella esecuzione delle opere di cui trattasi, e ciò ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 2 luglio 1949, n. 408. Poiché peraltro il comune di Zungri non ha presentato come prescrivono le leggi anzidette, alcuna domanda per la esecuzione in Papaglionti delle opere di cui abbisogna, non è possibile provvedere a quanto prospettato.

« Ove peraltro dovessero pervenire domande singolarmente specificate nel senso voluto dalle leggi in parola, non si mancherà di esaminarle con cura per vedere se esista la possibilità di accoglierle compatibilmente con le disponibilità dei fondi all'uopo assegnati ed in relazione alle numerose altre domande qui già pervenute ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

FODERARO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare, con carattere d'urgenza, in favore del comune di Cessaniti (Catanzaro), privo delle opere pubbliche indispensabili alle, più elementari esigenze della vita e particolarmente dell'acquedotto.

« L'interrogante fa presente la necessità di venire incontro con la massima urgenza e comprensione ai bisogni di quella popolazione costretta a vivere in condizioni primitive ed a bere acqua inquinata ». (3432).

RISPOSTA. — « La richiesta generica di opere pubbliche per il comune di Cessaniti formulata formulata dall'onorevole interrogante non consente di precisare la natura delle opere di cui abbisogna il comune anzidetto.

« Ad ogni buon fine si fa osservare che l'unica forma di intervento, da parte dello Stato, attualmente prevista nella esecuzione di opera per conto di Enti locali, è quella del contributo nella spesa di opere igieniche, di edilizia scolastica, di opere stradali, di impianti di energia elettrica e di opere marittime a' sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589, nonché a' sensi della legge 2 luglio 1949, numero 408, per quanto attiene alla edilizia popolare. Si deve però far osservare che per l'applicazione delle norme di legge anzidette

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

è prescritto che gli Enti interessati presentino apposite domande documentate intese a conseguire i benefici stessi. Non risultano pervenute domande in tal senso dal comune di Cessaniti all'infuori della domanda a suo tempo presentata per ottenere il concorso dello Stato nella spesa di costruzione del locale acquedotto.

« Devesi però far osservare che quest'ultima opera non è stata inclusa nel programma dei lavori per i quali è stato promesso il contributo per il corrente esercizio finanziario sia per la limitata disponibilità dei fondi assegnati e sia per la concorrenza di numerose altre domande più necessarie ed urgenti.

« Sarà comunque tenuta presente la necessità prospettata per esaminare la possibilità di accoglierla nella assegnazione dei contributi in parola durante gli esercizi futuri ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

FORA. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere i motivi per i quali non si sia a tutt'oggi provveduto alla liquidazione — a favore del comune di Gualdo Tadino (Perugia) — del credito relativo alla compartecipazione imposta generale entrata dal febbraio al giugno 1950, ammontante a circa 4 milioni di lire.

« L'urgenza di provvedere alla suddetta liquidazione è determinata dai seguenti motivi:

1°) l'entrata di cui trattasi costituisce uno dei principali proventi del comune interessato, per cui il mancato incasso ha posto in serie difficoltà l'Amministrazione, la quale ha dovuto persino sospendere, dal mese di giugno, il pagamento degli stipendi e dei compensi al personale;

2°) non si giustifica il ritardo del pagamento da parte dello Stato, il quale, a sua volta, esige dai comuni, a scadenza improrogabile, i diritti dell'Erario ». (3276).

RISPOSTA. — « Si premette che si risponde anche a nome del Ministero del tesoro.

« Il pagamento ai comuni del 9/10 dell'imposta generale entrata di cui al decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, viene — com'è noto — effettuato dalle Intendenze di finanza, alle quali questo Ministero provvede ad accreditare, su loro richiesta, i fondi relativi.

« Nel decorso esercizio finanziario 1949-50 risultano accreditati all'Intendenza di finanza di Perugia sul capitolo 129, riguardante i pagamenti anzidetti, complessivamente lire 130

milioni in conto competenza e lire 32.005.685 in conto residui.

« L'ultima richiesta della predetta Intendenza, in data 7 maggio 1950, per l'accreditamento di lire 80 milioni, non ha potuto essere soddisfatta che solo parzialmente, essendo già esauriti i fondi disponibili.

« L'Intendenza di finanza di Perugia è stata infatti avvertita con ministeriale del 26 giugno 1950, che la rimanente somma richiesta potrà essere soddisfatta in conto residui, entro il corrente esercizio 1950-51.

« Per l'esercizio in corso sono già stati intanto accreditati alla stessa Intendenza, in conto competenza (capitolo 148) lire 80 milioni.

« Si ritiene, infine, di far presente che è già allo studio un provvedimento legislativo con il quale tutta la materia in questione verrà diversamente regolata, anche al fine di rendere più solleciti i pagamenti ai comuni di quanto loro è dovuto ».

*Il Ministro delle finanze*  
VANONI.

GRAMMATICO. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — « Per conoscere quali urgenti provvidenze intenda adottare per impedire il diffondersi impressionante della tubercolosi in provincia di Trapani, ove i mezzi preventivi ed ospedalieri sono assolutamente insufficienti per fronteggiare le presenti necessità ». (2895).

RISPOSTA. — « Nella provincia di Trapani, che ha una popolazione di circa cinquecentomila abitanti, funzionano quattro dispensari antitubercolari (Trapani, Alcamo, Castelvetrano, Marsala); tre Istituti di ricovero per tubercolotici (Ospedale sanatoriale « Serraino Vulpitta » in Trapani, Ospedale sanatoriale « Rocco La Russa » in Erice, Ospizio marino « Sieri Pepoli » in Trapani) per un complesso di 422 posti-letto; sette Istituti preventoriali per un complesso di 490 posti-letto.

« Il numero dei dispensari, come pure la disponibilità di posti-letto per il ricovero di tubercolotici, sono inferiori alle esigenze dell'assistenza.

« Per ovviare in parte alle deficienze è stato, per intanto, provveduto alla istituzione di un nuovo dispensario a Salemi che sta per entrare in funzione. Si aggiunge, inoltre, che, dalla fine della guerra, per la sistemazione di vari servizi, sono stati erogati, a cura di questo Alto Commissariato, contributi per circa quindici milioni di lire.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

« D'altra parte è noto che la lotta antitubercolare non si basa soltanto sulla efficienza delle istituzioni sanitarie, ma anche sul miglioramento del tenore di vita e delle condizioni igieniche delle popolazioni, le quali purtroppo non si modificano che lentamente nel corso degli anni.

« Nella competenza di questo Alto Commissariato rientra particolarmente il potenziamento dei servizi igienici e delle istituzioni sanitarie.

« Si assicura comunque fin da ora che per quanto è consentito dalle assegnazioni di bilancio si terranno ben presenti le necessità della provincia di Trapani e che per intanto è stato invitato quell'Ufficio sanitario a segnalare quegli interventi che si appalesano più urgenti, al fine di adottare le possibili provvidenze ».

*L'Alto Commissario  
per l'igiene e la sanità pubblica*  
COTELLESA.

GUERRIERI FILIPPO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere:

a) i motivi che hanno ostacolato ed eventualmente ancora ostacolano la concessione di derivazione di acque e di contributo statale già richiesta dall'Amministrazione comunale di Rapallo, per la costruzione del progettato acquedotto indispensabile al rifornimento idrico della città;

b) per sapere, inoltre, se non ritenga doveroso ed opportuno provvedere, comunque e d'urgenza, perché gli ostacoli stessi siano rimossi e sia consentito così alla predetta Amministrazione, ripresa la sua meritoria e solerte attività, la realizzazione di un'opera che risponde alle inderogabili esigenze della città di Rapallo anche sotto l'aspetto igienico-sanitario e che è già costata impegni, fatiche e sacrifici ». (3409).

RISPOSTA. — « Per l'integrazione dell'alimentazione idrica della città di Rapallo è stato progettato un nuovo acquedotto, che prevede l'erogazione di litri 75 di acqua al secondo da pozzi artesiani che attingono alla falda freatica della valle dell'Entella in comune di Chiavari, secondo un progetto redatto dalla Società nazionale per gasometri ed acquedotti ed allegato alla domanda di derivazione del sindaco di Rapallo, data 23 maggio 1950 e pervenuta all'ufficio del Genio civile di Genova il 31 maggio 1950.

« Esperita l'istruttoria prevista dall'articolo 95 del testo unico di leggi 11 dicembre

1933, n. 1775, sulle acque pubbliche e sentito il prescritto parere dell'Ufficio distrettuale delle miniere, è stata accordata dal predetto ufficio del Genio civile di Genova l'autorizzazione all'escavazione dei pozzi per la ricerca delle acque necessarie.

« L'istruttoria relativa alla derivazione delle acque stesse è in corso regolare con la procedura prevista dall'articolo 7 del testo unico succitato. Trascorso il termine di pubblicazione e raccolte le eventuali opposizioni, verrà effettuata la prescritta visita-sopraluogo e verranno trasmessi gli atti di compiuta istruttoria a questo Ministero per i provvedimenti di concessione.

« Quindi nessun ostacolo è stato frapposto al regolare corso della pratica relativa alla costruzione del progettato acquedotto di Rapallo da parte degli organi competenti di questo Ministero. Anzi gli stessi uffici hanno cercato di affrettare gli adempimenti richiesti nei limiti naturalmente, consentiti dalla legge sia concedendo il permesso di terebrazione dei pozzi in pendenza dell'espletamento dell'istruttoria di derivazione, avvalendosi delle facoltà concesse dall'articolo 95 del testo unico del 1933, sia procedendo alla pubblicazione prescritta, in pendenza dei versamenti relativi, effettuati solo il 4 agosto 1950 e del completamento degli atti progettuali (effettuato solo il 29 agosto successivo) ».

*Il Sottosegretario di Stato*  
CAMANGI.

LOMBARDINI, BERTINELLI E GASPAROLI. — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — « Per sapere se sia a loro conoscenza:

1°) che è stata creata a Como, con sede in via Brambilla, 5, una pseudo organizzazione commerciale con la ragione sociale « C.A.S.A. », la quale avvalendosi delle norme di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1589, ha avuto concesse numerose licenze di importazione di zucchero e presentando elenchi di decine di migliaia di nominativi fittizi, ai quali avrebbero dovuti essere destinati i pacchi confezionati con lo zucchero importato, ha potuto svolgere un illecito commercio che ha procurato ad essa C.A.S.A. e alle organizzazioni satelliti, utili per parecchie centinaia di milioni di lire;

2°) che un'indagine postuma del nucleo speciale di polizia tributaria abbia accertato a carico della C.A.S.A. sulle sole prime cinque licenze d'importazione per un numero re-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

lativamente ridotto di pacchi, un guadagno tale da legittimare una proposta di tassazione per utili di contingenza di circa 85 milioni di lire, mentre la C.A.S.A. neppure risulterebbe iscritta nei ruoli fiscali;

3°) che il titolare della C.A.S.A. circa dieci giorni prima che venissero comunicati ufficialmente i risultati delle indagini della polizia tributaria e dopo aver chiuso i suoi magazzini ed alienata ogni proprietà passibile di esecuzione, abbia passato il confine in data 28 agosto, usufruendo di regolare passaporto;

4°) che infine la C.A.S.A. abbia avuto concessa dai competenti uffici romani una licenza di importazione per lo straordinario insolito numero di 200.000 pacchi di zucchero, il che avrebbe consentito al titolare della C.A.S.A., secondo si afferma diffusamente in Como, di trasferire all'estero centinaia di milioni di lire con una procedura che gli uffici del controllo valutario avrebbero giudicato del tutto regolare ed ineccepibile;

5°) che tale equivoco traffico di importazione, mentre sembra cessato alla dogana di Como, sia invece continuato intensamente e continui alla dogana di Luino.

« Per sapere altresì:

a) quante e quali licenze siano state concesse alla C.A.S.A. e alle altre organizzazioni da essa dipendenti o con essa collegate, o comunque operanti nella provincia di Como;

b) quali provvedimenti di carattere fiscale siano stati disposti e quali azioni giudiziarie siano state suggerite, a carico dei dirigenti della C.A.S.A. e dei loro associati, sia per l'illegale importazione dello zucchero, sia per l'illegale commercio dello zucchero importato;

c) se non ritengano opportuno, per un superiore senso di giustizia e per ristabilire in tutti i cittadini la fiducia nella correttezza degli uffici, di disporre una severa inchiesta al fine di accertare se negli uffici tecnici ed amministrativi, ed in quali di essi, vi siano state colpevoli indulgenze e negligenze; e quali provvedimenti, di conseguenza, intendano prendere, o abbiano già preso, nei confronti degli eventuali colpevoli;

d) se non ritengano opportuno disporre, anche legislativamente, perché non siano più possibili queste scandalose violazioni doganali, che sono fonte di illeciti arricchimenti, motivo di ignobili speculazioni e esca di corruzione ». (1218).

RISPOSTA. — « In merito ai quesiti prospettati si premette che si risponde anche a nome del Ministero del commercio estero. I compe-

tenti uffici di detto dicastero hanno comunicato quanto segue:

« Il 27 febbraio 1948 sono state effettivamente rilasciate al nominativo di cui sopra soltanto due licenze aventi i numeri 452736/1051 e n. 452667/1051 per l'importazione complessiva di 78.000 pacchi di (n. 48.000 e 30.000) contenenti ciascuno pasta, farina, caffè ed un quantitativo di zucchero in modo che il peso complessivo di ciascun pacco non oltrepassasse i 20 chilogrammi prescritti dalle disposizioni allora vigenti.

« A modifica dei quantitativi di ciascun genere, contenuti nei singoli pacchi, sono state concesse in seguito tre variazioni sempre riferentesi alle due licenze sopraindicate: ciò che fa ritenere abbia indotto nell'errore specificando in cinque le autorizzazioni accordate alla C.A.S.A., che — come si è detto — furono invece soltanto due.

« Tali licenze vennero rilasciate in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 589, che consentivano l'importazione dei pacchi, contenenti generi alimentari, qualora detta importazione fosse effettuata da organizzazioni riconosciute come non aventi scopi di lucro e a condizione che i pacchi fossero destinati ad essere distribuiti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ai pensionati ed ai lavoratori in genere.

« Il decreto consentiva altresì che l'importazione dei pacchi stessi fosse effettuata in esenzione da dazio doganale.

« Il controllo delle condizioni previste dal decreto e cioè che la importazione fosse effettuata da organizzazioni non aventi scopi di lucro e che la distribuzione dei pacchi fosse effettuata alle categorie delle persone stabilite (e la conseguente eventuale condizione della esenzione doganale) era devoluto all'Alto Commissariato dell'alimentazione ed al Ministero delle finanze.

« Per l'esecuzione di detti controlli l'importatore era tenuto a presentare all'Alto Commissariato per l'alimentazione un elenco nominativo dei propri associati aventi diritto all'assegnazione dei pacchi cosa che deve essere stata indubbiamente eseguita dalla C.A.S.A., dato che l'Alto Commissariato per l'alimentazione con apposito fonogramma e per quanto non fosse tenuto a farlo poiché, come è stato detto, detti controlli rientravano nella sua esclusiva competenza, ebbe a specificare che le importazioni richieste dalla C.A.S.A. rispondevano alle condizioni stabilite dalle disposizioni.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

« Come enti collegati all'operazione furono indicati dall'alimentazione l'Unione sindacale liberi lavoratori di Como, la Fondazione solidarietà nazionale e Comitato di Como e Comando generale formazioni autonome C.V.L. di Milano, ai cui iscritti e secondo gli elenchi presentati dovevano essere distribuiti i pacchi importati dalla C.A.S.A.

« Agli enti di cui sopra non sono state rilasciate altre licenze in proprio.

« È da tener presente che, come è stato già rilevato, le importazioni dei pacchi dono della specie di quelle autorizzate alla C.A.S.A. erano specificatamente previste dal decreto legislativo 26 ottobre 1947, n. 1589, che concedeva anche l'esenzione dal pagamento dei diritti doganali.

« Tale determinazione, adottata in sede governativa, venne riconosciuta particolarmente utile in quell'epoca, tenuto conto della necessità di approvvigionare il paese di generi alimentari.

« Le disposizioni, di cui sopra s'irquadravano inoltre nella facoltà concessa in quel periodo nella massima larghezza di usufruire delle, possibilità di importare i generi stessi in regime di « franco valute ».

« I controlli da effettuarsi da parte dell'Alto Commissariato per l'Alimentazione e dal Ministero delle finanze erano apposti in calce alle concessioni rilasciate dal Ministero del commercio estero alla C.A.S.A., subordinando all'esenzione di essi la validità delle autorizzazioni ».

« Per quanto rientra invece nella sfera di competenza di questa Amministrazione giova far presente che tutta la particolare materia relativa alla concessione della franchigia doganale ai pacchi dono e a quelli cosiddetti alimentari a pagamento, è stata sempre sottoposta alla più oculata vigilanza dai competenti uffici, come si rileverà dai dati qui appresso specificati punto per punto:

1°) Si desidera conoscere se all'organizzazione commerciale C.A.S.A. siano state rilasciate numerose licenze di importazione di zucchero, di cui poi è stato fatto illecito commercio in deroga alle disposizioni in vigore, realizzando notevolissimi utili.

« A conferma di quanto è stato comunicato allo scrivente dal Ministero del commercio con l'estero, dagli atti in possesso dell'Amministrazione risultano emesse due sole licenze a nome della C.A.S.A. per il numero complessivo di 78.000 pacchi di zucchero, pasta e farina.

« Dalle notizie pervenute dalla dogana di Como tali licenze furono utilizzate in un pe-

riodo precedente all'agosto 1948. Nessun rilievo è pervenuto circa la consegna ai nominativi, figuranti negli appositi elenchi, rilievo di competenza degli organi dipendenti dall'Alto Commissariato dell'alimentazione.

« Si soggiunge, però, che, appena avuta notizia di una irregolarità avvenuta all'atto pratico dello sdoganamento, e cioè che era stata consentita una importazione di pacchi di zucchero non preceduta da quella degli altri generi indicati nella licenza, fu subito disposto il recupero dei diritti di confine.

« Intanto, poiché per altra via fu scoperto che Di Castri Luigi, titolare della C.A.S.A., ed un correo si erano resi colpevoli di contrabbando di pacchi di zucchero, camuffati da pacchi dono mentre invece erano ceduti a pagamento dopo la importazione in franchigia, fu subito iniziato procedimento penale a loro carico, e l'Amministrazione finanziaria si è costituita parte civile davanti il tribunale di Alessandria.

2°) Circa la condotta del titolare della C.A.S.A. e le infrazioni commesse, la polizia tributaria ha effettuato accuratissime e laboriose indagini, estese a Milano, Roma, Bologna, Vercelli, Varese, Vicenza, Venezia tramite i competenti nuclei di P.T.I. Dei risultati conseguiti si riferisce al successivo n. 3°).

3°) Come è stato accennato al paragrafo 1°), nessuna licenza per 200.000 pacchi è stata accordata a nome C.A.S.A. Risultano invece rilasciate due concessioni per l'importazione in franchigia di 150.000 e 50.000 pacchi alimentari a favore rispettivamente della Associazione nazionale combattenti e reduci d'Africa e dell'Associazione provinciale comasca enti cooperativi, su licenza intestata alla ditta Imes-Scolari. In tali concessioni, come del resto in tutte quelle della specie emesse in epoca successiva all'ottobre 1948, venne disposto che, in aggiunta ai normali controlli da parte della S.E.P.R.A.L. competente, fosse esercitata una speciale vigilanza da parte della P.T.I. circa la regolare destinazione e distribuzione dei pacchi. Ed è appunto per tale cautela che si è potuto stabilire che il Di Castri, con il consenso dei titolari delle concessioni, si è intromesso nelle relative operazioni commerciali senza peraltro che la dogana potesse impedirlo o rilevarlo, trattandosi di attività collaterale e svolta all'insaputa degli organi amministrativi.

« Dato però questo stato di cose, lo scrivente non mancò di disporre rigorosi accertamenti di cui è detto al n. 2°), nei confronti delle predette associazioni per stabilire in

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

concreto l'utilizzo delle agevolazioni ad esse accordate.

« Per quanto riguarda le misure di ordine penale nei confronti dei dirigenti della C.A.S.A. e dei loro eventuali associati, l'Amministrazione ha proceduto giudiziariamente secondo le conclusioni cui sono pervenuti gli organi della P.T.I., facendosi affiancare, dall'Avvocatura generale dello Stato.

« Sono stati accertati a tutt'oggi utili per lire 1.224.681.773.000

« Uno dei processi intentati, quello presso il tribunale di Como si è già concluso il 5 giugno 1950 con la condanna di Scoss Emilio, Galimberto Tarcisio e Pantaleo Vittorio, implicati in uno dei casi del contrabbando alla multa di lire 11.350.000, oltre al pagamento dei diritti di confine e alla confisca della merce sequestrata.

4°) Per quanto riguarda il traffico d'importazione dello zucchero attraverso la dogana di Luino, mentre può assicurarsi che non è risultata avviata in Italia alcuna partita di pacchi alimentari, si può precisare che in effetti sono state presentate a quella dogana vari lotti di pacchi dono, nei confronti dei quali la dogana ha sempre esperito, attraverso la P.T.I., accurate indagini preventive e successive sulla gratuità degli invii e sulla esistenza dei destinatari dei pacchi medesimi.

« Premesso quanto sopra circa i punti che si riferiscono all'affare Di Castri, si fa presente, in merito alle lettere e) e d) della seconda parte dell'interrogazione, che con la legge 3 agosto 1949, n. 622, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 settembre successivo, si provvede a sanare una situazione che si era rivelata all'Amministrazione fonte di inconvenienti e di possibili abusi fin dal novembre 1948, data in cui fu presa l'iniziativa per l'emanazione della legge predetta ».

*Il Ministro delle finanze*

VANONI.

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga giusto eliminare la grave sperequazione che si rileva ai danni degli assistenti degli Istituti tecnici di Melfi, Cagliari, Modica, Udine, Nuoro, considerati appartenenti al gruppo C, mentre i loro colleghi degli altri istituti appartengono al gruppo B, con grado ed emolumenti superiori ». (3346).

RISPOSTA. — « Si informa che la questione relativa alla revisione dello stato giuridico ed economico degli assistenti di ruolo degli Istituti tecnici di Melfi, Cagliari, Modica, Udine

e Sassari, mantenuti in servizio a carico dello Stato a mente dell'articolo 41 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è attualmente allo studio presso il competente ufficio del Ministero ».

*Il Ministro*

GONELLA.

MAROTTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno che si conceda l'esonero dalle tasse scolastiche anche ai figli dei funzionari che abbiano uno stipendio superiore alle lire 32.000 mensili in maniera che questi benemeriti lavoratori delle pubbliche amministrazioni, dei quali lo Stato non può accogliere le pur giuste rivendicazioni, abbiano, almeno, per l'educazione dei figlioli più meritevoli, questo modesto aiuto di grande valore morale ». (3392).

RISPOSTA. — « Si osserva, anzitutto, che dal testo di cui sopra sembrerebbe che l'esonero dalle tasse scolastiche dovrebbe essere esteso « anche » ai figli di quei funzionari che abbiano uno stipendio superiore alle lire 32.000 mensili.

« Poiché nessuna norma prevede attualmente l'esonero per i figli dei funzionari statali con stipendio inferiore alle 32.000 mila lire, è da ritenere che si tratti di un materiale errore di scrittura e che, quindi, la proposta di esonero debba senz'altro riferirsi ai figli dei funzionari con stipendio mensile inferiore alle lire 32.000.

« Ciò premesso, il Ministero deve far presente che la misura attuale delle tasse scolastiche negli istituti di istruzione media è così esigua da non giustificare, in linea di massima, particolari esenzioni, ancorché queste possano andare a beneficio dei figli dei funzionari statali che percepiscono uno stipendio inadeguato al costo della vita.

« Ma, a parte tale considerazione di massima, poiché si fa riferimento agli alunni più meritevoli, si fa osservare che la vigente legislazione in materia oltre all'esonero dalle tasse scolastiche previsto per alcune speciali categorie (figli di invalidi e mutilati di guerra, di famiglie numerose, di profughi giuliani, ecc.) già consente l'esonero stesso anche per gli alunni particolarmente meritevoli per profitto (esonero totale da tasse di frequenza e d'esame per la media di 8/10 in profitto o esonero parziale per la votazione di 7/10).

« Per quanto riguarda le tasse universitarie si premette che, a decorrere dall'anno accademico 1945-46, sono stati aboliti gli speciali esoneri dalle tasse scolastiche universi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

tarie concessi nel passato a determinate categorie di studenti indipendentemente dal merito scolastico (appartenenti a famiglie numerose, orfani di guerra, figli di italiani residenti all'estero, ecc.).

« In particolare, per effetto dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, l'esonero totale o parziale dalle tasse, sopratasse e contributi scolastici di ogni genere, viene concesso a tutti gli studenti universitari indistintamente, purché essi al disagio economico della famiglia uniscano il requisito del profitto scolastico. La stessa disposizione, per quanto riguarda il disagio economico, non fissa alcun limite di reddito familiare ma prevede che l'accertamento delle condizioni economiche della famiglia dello studente aspirante alla dispensa « dev'essere fatto » dall'Amministrazione universitaria con ogni mezzo a sua disposizione ».

« Dato ciò, anche i figli dei funzionari delle pubbliche amministrazioni che dimostrino di possedere il requisito del disagio economico unitamente al requisito del merito scolastico, possono fruire, in base alle disposizioni in vigore, del beneficio dell'esonero dalle tasse universitarie ».

*Il Ministro*  
GONELLA.

MARZAROTTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere se e quando intenda disporre la revisione della classifica di categoria degli ospedali, in base agli articoli 6 e 9 del regio decreto 30 agosto 1938, n. 1631.

« Tale revisione si rende necessaria sia per ragioni amministrativo-economiche, sia per le differenti modalità d'esame nei concorsi sanitari ». (3401).

RISPOSTA. — « Ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 e 9 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, la determinazione della categoria di appartenenza per ciascun ospedale viene effettuata dai prefetti dopo aver fatta accertare dai medici provinciali la rispondenza delle condizioni di fatto degli istituti di cura con le norme del già citato articolo 6.

« Nella determinazione della classifica si tiene conto anche delle medie giornaliere delle frequenze in modo da assicurarsi che la classifica sia rispondente al criterio numerico delle degenze stesse stabilite dallo stesso articolo 6 del decreto.

« La revisione delle classifiche in base ai criteri sopra enunciati, avviene su iniziativa

diretta del prefetto o a richiesta della amministrazione ospedaliera interessata o dell'autorità sanitaria comunale.

« Fino ad ora questo Alto Commissariato non ha ritenuto di richiamare l'attenzione dei prefetti sulla necessità che venga proceduto ad una generale revisione delle classifiche ospedaliere attuali, in quanto, dalla fine della guerra, gli ospedali si sono venuti a trovare e si trovano tuttora in una posizione di instabilità determinata dalla lenta ed onerosa ricostruzione.

« Si assicura comunque, che appena sarà stato raggiunto un punto di equilibrio e si saranno potute sanare tante difficili situazioni ospedaliere, conseguenti ai danni bellici subiti direttamente o indirettamente, sarà premura di questo Alto Commissariato di intervenire anche in questa materia ».

*L'Alto Commissario*  
COTELLESA.

PERLINGIERI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se e quando intende disporre l'allacciamento telefonico, con i benefici previsti per il Mezzogiorno, dei comuni della provincia di Benevento, e in ispecie della zona del Fortore che comprende i comuni di San Bartolomeo, Montefalcone, Castelfranco, Ginestra, Baselice, i quali ne sono tuttora sprovvisti.

« L'interrogante rileva trattarsi di comuni siti nella zona più lontana e isolata della provincia, privi di allacciamento ferroviario, i quali durante l'inverno restano di frequente bloccati dalla neve, e per i quali maggiore e più urgente è la necessità di un allacciamento con il capoluogo ». (3426).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che sono in corso di elaborazione i piani tecnici ed economici relativi al programma di lavori da eseguirsi in dipendenza dell'applicazione della legge 28 luglio 1950, n. 690, che prevede l'impianto gratuito del telefono in tutti i comuni della Repubblica che ne sono attualmente sprovvisti.

« Pertanto, quanto prima saranno iniziati i lavori relativi, per cui è previsto entro il 1951 l'impianto del telefono nella maggior parte dei comuni in questione.

« Si assicura infine che nello stabilire l'ordine dei lavori saranno tenute in particolare evidenza, per quanto possibile, le ragioni prospettate a favore dei comuni della provincia di Benevento ».

*Il Ministro*  
SPATARO.

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

PERRONE CAPANO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere quali concreti provvedimenti intenda adottare per conferire stabile sicurezza all'integrità delle persone e allo svolgimento della vita cittadina nella popolosa città di Canosa di Puglia, continuamente funestata da foschi delitti a sfondo politico rimasti sinora costantemente impuniti ». (3472).

RISPOSTA. — « I delitti di cui è cenno non hanno alcuna relazione con l'efficienza delle forze di polizia di Canosa.

« I responsabili del più recente crimine sono stati identificati ed arrestati.

« Si soggiunge, comunque, che è stato destinato a Canosa un funzionario di pubblica sicurezza e che la forza di quella sezione guardie di pubblica sicurezza è stata congruamente rafforzata ».

*Il Ministro*

SCELBA.

PINO. — *Al Ministro dell'interno.* — « Per conoscere, se fra i compiti dei funzionari di pubblica sicurezza, vi sia quello di disturbare pubblici comizi, e se questò rientri nello spirito e nella lettera della Costituzione: come è avvenuto la sera del 3 settembre 1950 a Siracusa, dove, durante un pubblico comizio regolarmente autorizzato, il commissario di pubblica sicurezza Bianca, preposto al mantenimento dell'ordine pubblico, ancora una volta scambiava la propria funzione di tutore dell'ordine con quella di disturbatore, tentando d'interrompere il sottoscritto con lo specioso pretesto di pretesi « sconfinamenti » e minacciando di turbare col suo gesto arbitrario il buon andamento del comizio, che si svolgeva nella massima calma ». (3461).

RISPOSTA. — « L'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e l'articolo 19 del regolamento fanno obbligo, com'è noto, di notificare, per i comizi in luogo pubblico, anche l'oggetto della riunione; e ciò per mettere in grado le autorità di pubblica sicurezza di vagliare l'opportunità di consentire o meno la riunione, e predisporre eventualmente quanto occorre per garantire il regolare svolgimento del comizio.

« È nell'ambito di tali norme che il commissario di pubblica sicurezza dirigente il servizio d'ordine, ha agito, e nessun rilievo può essere mosso al suo operato ».

*Il Ministro*

SCELBA.

ROCCO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere le ragioni per le quali a molti comuni della provincia di Napoli non viene corrisposto, dal mese di marzo 1950, il provento ad essi spettante sull'imposta generale sull'entrata sul bestiame bovino, ovino, suino, equino e sui vini, a norma del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, imposta già totalmente riscossa dagli uffici municipali dell'imposta di consumo e versata agli uffici governativi.

« Tale mancato versamento mette i comuni in difficoltà finanziarie ». (3156).

RISPOSTA. — « Il pagamento ai comuni dei 9/10 dell'I.G.E. sui vini, mosti e sul bestiame, di cui al decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, viene — come è noto — effettuato dalle Intendenze di finanza, alle quali questo Ministero provvede ad accreditare, su loro richiesta, i fondi relativi.

« Nel decorso esercizio finanziario 1949-50 risultano accreditati all'Intendenza di finanza di Napoli sul capitolo 129, riguardante i pagamenti anzidetti, complessivamente lire 420 milioni in conto competenza e lire 46.120.505 in conto residui.

« La predetta Intendenza, in data 3 maggio 1950, richiese ancora l'accreditamento di lire 200 milioni, ma tale richiesta non poté essere soddisfatta nel decorso esercizio per mancanza di fondi e potrà quindi avere corso soltanto in conto residui nell'esercizio corrente.

« In attesa che siano stanziati i fondi in conto residui — e potrà così essere regolata contabilmente la partita — si è intanto provveduto ad accreditare alla stessa Intendenza di finanza di Napoli, in conto competenza, la somma complessiva di lire 300 milioni: con tali fondi l'Intendenza di finanza, come d'intesa con l'Associazione dei comuni per la provincia di Napoli, potrà liquidare quanto dovuto a tutti i comuni della provincia ».

*Il Ministro*

VANONI.

SAMMARTINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere come intende finalmente affrontare il problema delle abitazioni per i senzatetto del comune di Montefalcone del Sannio, sinistrato di guerra, dove ancora troppe famiglie vivono malamente senza alloggio e dove la grave disoccupazione operaia ha ingenerato una situazione di estremo disagio morale ed economico ». (3500).

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

RISPOSTA. — « È certamente noto che il problema delle abitazioni per i senzatetto viene affrontato del Ministero dei lavori pubblici mercé la concessione di contributi statali ai privati proprietari per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti in conseguenza di eventi bellici.

« Tale attività dei privati viene affiancata con la costruzione di nuovi alloggi con spesa a totale carico dello Stato.

« Per il comune di Montefalcone del Sannio risulta che l'attività dei privati è stata finora molto modesta, tanto che nessuna domanda di ricostruzione con contributo statale è pervenuta al Ministero dall'ufficio del Genio civile di Campobasso per detto comune.

« D'altra parte il numero dei nuovi alloggi costruiti o in corso di costruzione, con spesa a totale carico dello Stato, dipende dalla disponibilità dei fondi stanziati all'uopo in bilancio e le quote assegnate al comune di Montefalcone del Sannio sono in relazione con quelli di altri comuni della stessa provincia tenendo conto della popolazione dei comuni stessi e dei danni da essi riportati ».

*Il Sottosegretario di Stato*

CAMANGI.

SURACI. — *Al Ministro dei trasporti.* — « Per sapere se è a sua conoscenza che il treno cantiere, che per disposizione del suo predecessore doveva rientrare in Reggio Calabria, sua sede antica, sarà sostituito con il cantiere iniezione legnami e di conseguenza per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per sollecitare l'installazione del cantiere predetto in Reggio Calabria, onde alleviare la grave disoccupazione ivi esistente ». (3475).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che invece di fare rientrare a Reggio Calabria il treno cantiere di iniezione legnami verrà ivi impiantato un cantiere fisso.

« È già in corso inoltrato la compilazione, da parte degli uffici competenti, del progetto dei lavori e dell'estimativo della spesa occorrente, che si spesa di potere approvare al più presto ».

*Il Ministro*  
D'ARAGONA.

ZANFAGNINI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* — « Per sapere perché sia stato recentemente imposto di chiedere il permesso, per poter soggiornare ulteriormente in Italia, anche a coloro che, facendo parte di minoranze etniche pertinenti ai territori

passati sotto la sovranità italiana, per effetto dei trattati di pace, non hanno acquistato la cittadinanza italiana per difetto di opzione; e se non sembri che costoro non possano essere assoggettati alle disposizioni delle leggi di polizia che concernono gli stranieri (come si trattasse di stranieri trasferiti in Italia); e che pertanto non possa esser loro richiesto il permesso di soggiorno per rimanere in Italia pure in virtù del diritto internazionale e per effetto dei Trattati di pace — anche se non divenuti cittadini italiani — in quanto originari del territorio e appartenenti al territorio ove risiedono e parte di minoranze etniche incluse nella sovranità nazionale che deve, in virtù dei Trattati stessi e com'è nella tradizione dei regimi liberi e democratici, tutelarli e proteggerli. Si chiede, in conseguenza, se — ritenendo non legittima nei confronti di queste persone una richiesta di permesso di soggiorno, che mai, in trent'anni di loro residenza in Italia nei luoghi di loro appartenenza, è stata loro fatta, nemmeno durante il regime fascista — non si reputi doveroso revocare le contrarie disposizioni recentemente date ». (3458).

RISPOSTA. — « La posizione, dal punto di vista strettamente giuridico, dei cittadini italiani — ai quali sembra si intenda riferirsi — che avevano la loro residenza legale nei territori che il Trattato di pace ha strappato all'Italia, i quali si trovano attualmente nel nostro Paese e non hanno, a suo tempo, compiuto presso i competenti uffici l'opzione per il mantenimento della cittadinanza italiana, è oggi quella di stranieri. Perciò le questure richiedono che essi, per risiedere in Italia, osservino le norme prescritte per gli stranieri.

« Sono, peraltro, allo studio, d'accordo con le varie Amministrazioni interessate, altre norme speciali e più liberali affinché gli ex cittadini, che si trovano attualmente nel nostro Paese, possano continuare a risiedervi a loro gradimento ».

*Il Ministro dell'interno*  
SCELBA.

ZANFAGNINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se sia vero che solo 8 cantieri-scuola di rimboschimento, sui 40 progettati, siano stati finanziati in provincia di Udine con l'esercizio in corso, con una spesa di 54 milioni sui 230 previsti per l'intero programma, e se non ritenga, attesa la eccezionale gravità della situazione di detta provincia, colpita, specie nei luoghi ove i cantieri sono stati progettati, da

## DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 OTTOBRE 1950

una disoccupazione endemica paurosa, e attese anche le gravi insufficienze verificatesi pure negli stanziamenti su questo capitolo dell'esercizio decorso, di dare più vigoroso impulso ai cantieri scuola di rimboschimento in quella provincia, cantieri che gioverebbero non solamente ad alleviare la disoccupazione, ma altresì a quell'opera di difesa dei bacini montani in zone che versano, sotto questo aspetto, in uno stato di dissesto veramente preoccupante, e ciò nell'interesse non solo del Friuli zona di confine, ma di tutta intera l'economia nazionale ». (3484).

RISPOSTA. — « Al riguardo si comunica che, con i fondi del corrente esercizio, questo Ministero ha provveduto, in data 12 agosto 1950, ad una prima autorizzazione di cantieri scuola di rimboschimento.

« Nel quadro della concessione di questo primo gruppo di cantieri, la provincia di Udine ha beneficiato della istituzione di n. 9 di essi per un importo di lire 76.235.000.

« Mentre ulteriori concessioni potranno essere fatte, per il corrente esercizio, nei limiti delle disponibilità, è doveroso far presente che la richiesta di 40 cantieri, avanzata dalla provincia in questione non potrà essere integralmente accolta, in quanto la concessione di cantieri, oltre che alle disponibilità finanziarie, è subordinata alle necessità di tutte le altre provincie ».

*Il Ministro*  
MARAZZA.